

MOBBING: RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI IN FAVORE DEL LAVORATORE

Sommario: 1. Danno non patrimoniale; 2. Interventi della Corte Costituzionale; 3. Danno morale soggettivo, biologico, esistenziale; 4. Danno biologico come danno-evento; 5. Danno morale; 6. Danno esistenziale; 7. Conclusioni.

1. Oltre al risarcimento dei danni patrimoniali per la diminuzione del patrimonio e quantificabili secondo criteri e tabelle prestabilite sulla scorta di idonea documentazione, in determinate ipotesi è possibile il risarcimento di carattere non patrimoniale non riferito ad un danno pur economicamente valutabile¹ “*ma non direttamente insistente sulla sfera patrimoniale del soggetto leso*”, che include il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.

Il danno biologico è una figura di danno non patrimoniale inquadrabile nella lesione di un interesse alla integrità psico-fisica della persona garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Con danno biologico si vuole indicare quanto rinveniente dalla menomazione della validità psicofisica in contrapposizione al tradizionale sistema risarcitorio imperniato sul fondamento patrimonialistico del nostro codice.

¹ A. LIBERATI: “*La liquidazione del danno esistenziale*”, parte prima, 3.

Tale risarcimento diffuso per la responsabilità **extracontrattuale** ex art. 2059 cod. civ. può agevolmente applicarsi anche in tema di adempimento contrattuale per la liquidazione dei danni conseguenti all'accertata responsabilità **contrattuale** del datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. 26/04/2004 n. 10157).

Il consolidamento della nozione del danno biologico nella giurisprudenza origina dal rifiuto del metodo tradizionale con le sue incongruenze (*uso del concetto di capacità lavorativa generica, presunzioni sulla perdita del reddito, ecc.*) e nella esigenza di individuare, accanto al danno da perdita del reddito e al danno morale, un *tertium genus* riconducibile all'art. 32 Cost. ed afferente all'integrità psico-fisica di per sé intesa, la cui lesione accomuna ogni individuo e comporta un indennizzo egualitario.

L'ostacolo della risarcibilità di questo danno derivava dal dettato normativo contenuto negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. a cui non era riconducibile il danno biologico essendo il sistema imperniato sulla patrimonialità del danno stesso.

2. La Corte Costituzionale, con sentenza “*interpretativa di rigetto*”²

² Corte Costituzionale 14/07/1986, n. 184

ha ammesso l'indennizzo di tale danno in quanto lesivo di un diritto considerato come posizione soggettiva autonoma a contenuto essenzialmente non patrimoniale.

Sempre la Corte Costituzionale (sent. dell'11/07/2003 n. 233) ha rilevato che: *"... può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cd. danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass. Civ. Sez. III 31/05/2003 nn. 8827 e 8828) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.*

Quindi si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di

danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo".

Accertato il diritto al risarcimento del danno derivante da mobbing secondo la nuova interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale citata in riferimento all'art. 2059 cod. civ. si può procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale sofferto dal lavoratore tenendo quale parametro di riferimento quanto percepito a titolo di paga dal lavoratore.

3. Il concetto di danno non patrimoniale, disciplinato dall'art. 2059 cod. civ., secondo l'insegnamento giurisprudenziale³ comprende tutti i pregiudizi appunto di natura non patrimoniale derivanti da lesioni di valori inerenti alla persona e dunque:

- sia il **danno morale soggettivo**, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;

- sia il **danno biologico in senso stretto**, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico, (art. 32 Cost.);

- sia infine il **danno** (definito in dottrina ed in giurisprudenza come) **esistenziale** derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti la persona.

La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme

³ Cass. Sez. III Civ. 31/05/2003, n. 8827; Cass. Sez. III Civ. 31/05/2003, n. 8828; Corte Costituzionale 11/07/2003 n. 233 e ord. 12/12/2003 n. 358.

specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale gli impone l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio effettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che assorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è in sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno non eliminano la responsabilità del datore del lavoro, ma ne riducono soltanto la quantificazione in misura proporzionale⁴.

Il Tribunale di Milano (*Osservatorio sulla Giustizia Civile*) il primo dicembre 2004 ha stabilito nuove tabelle con quattro scaglioni uniformi per la qualificazione del danno biologico o alla salute e di quello non patrimoniale diverso dal biologico anche in favore dei prossimi congiunti della vittima cosicché l'art. 2059 del cod. civ. pur non delineando una precisa figura di illecito produttivo di danno non patrimoniale prevede il risarcimento degli **effetti** e delle **lesioni** causate.

4. Si è consolidata anche nella giurisprudenza la risarcibilità del **danno biologico** quale *species* del danno

“ingiusto” di cui all'art. 2043 cod. civ. che, seppur ricompreso alla stregua del danno patrimoniale, si distingue da questo e non rimane neppure assimilabile al danno morale. Esso rimarrà dunque risarcibile come **danno-evento** ed ha un suo ruolo autonomo rispetto ai pregiudizi patrimoniali e morali che rimangono danni-conseguenze (*esterni al fatto illecito*) ed hanno carattere eventuale.

Il danno biologico è immanente al fatto illecito lesivo della integrità biopsichica del danneggiato a differenza delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla stessa lesione trascendente lo stesso fatto...⁵.

“La responsabilità del datore di lavoro - che è tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilità del danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato (danno che può consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecatosi nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica sia il nesso di causalità tra tale evento

⁴ Cass. Sez. Lav. 19/04/2003, n. 6377.

⁵ Cass. Sez. III[^] Civ. 16/04/1996, n. 3563.

dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa"⁶.

La valutazione medico legale standard esamina il danno biologico sia nel suo aspetto statico sia in quello dinamico-relazionale come conseguenze negative prodotte nella vita quotidiana della vittima. Deve essere considerato il profilo anatomico-funzionale cioè sia il danno per l'espletamento di attività ordinarie sia per quello relativo alle attività interrelazionali, sportive, sociali, ecc..

Questi rilievi devono essere estesi dalla tutela del diritto alla salute, alla lesione di ogni altro valore inerente alla persona costituzionalmente garantito e comportano pertanto il risarcimento del danno relativo, indipendentemente dai riflessi patrimoniali della stessa lesione, che costituiscono una voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva⁷.

Il D. Lgs. 23/02/2000, n. 38 all'art. 13 definisce in via sperimentale "*danno biologico*" la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona (anche se si riferisce ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e stabilisce i criteri di erogazione dell'indennizzo da parte dell'I.N.A.I.L..

Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

In tema di determinazione della riduzione della attitudine al lavoro in conseguenza di infortunio o malattia professionale, sia in sede di prima

liquidazione che di revisione della rendita in atto, la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d'ufficio ed è censurabile in cassazione solo quando dall'esame della consulenza, fatta propria dal giudice, emerge l'assoluta mancanza di correlazione tra sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa, o comunque la incongruenza dei mezzi utilizzati per giungere alla diagnosi definitiva, mentre il divieto di usare strumenti di indagine non disponibili al momento dell'adozione del provvedimento originario, introdotto dall'art. 9 D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, trova applicazione in ipotesi di rettifica per errore dell'Istituto Assicuratore e non anche in quella di revisione della rendita⁸.

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha espressamente previsto la indennizzabilità dell'*infortunio in itinere*, la riconducibilità di tale infortunio nell'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria comportava per il datore di lavoro, in ragione della natura essenzialmente assicurativa della tutela previdenziale antinfortunistica, l'assunzione di tutte le conseguenze contributive derivanti dalla verifica di quell'evento dannoso e, in particolare, anche la rilevanza di tale infortunio agli effetti del tasso specifico aziendale, che determina - in

⁶ Cass. civ., sez. lav., 05/02/2000, n. 1307.

⁷ Cass. Sez. III Civ. 27/04/2004, n. 7980.

⁸ Cass. Civ., Sez. Lav., 30/07/2002, n. 11297. *la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la revisione della rendita da infortunio sul lavoro e malattia professionale, aveva fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva determinato l'incidenza invalidante della ipoacusia, utilizzando una metodica diversa da quella impiegata in precedenza per la determinazione della relativa rendita.*

relazione all'andamento infortunistico aziendale e per le singole lavorazioni assicurate - oscillazioni del tasso medio malattie professionali nel settore industriale. Poiché, infatti, la tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale, determina il tasso medio nazionale per ciascuna lavorazione ed il tasso specifico aziendale, in relazione all'andamento, parimenti aziendale, di infortuni e malattie professionali, quale risulta dal **rapporto tra oneri e retribuzioni** e poiché gli oneri considerati a tal fine sono, fra l'altro, quelli finanziari relativi agli infortuni e alle malattie professionali del periodo di osservazione, fra questi devono essere **compresi anche agli oneri** relativi alle prestazioni erogate per infortunio in itinere, in quanto indennizzato dall'I.N.A.I.L. al pari di qualsiasi infortunio sul lavoro a prescindere dalla colpa del datore di lavoro, non avendo questa alcun rilievo ai fini della indennizzabilità dell'infortunio stesso e, quindi, degli oneri considerati dalla tariffa¹.

5. Il **danno morale** come anche il danno biologico ha un carattere **non patrimoniale** ed il lavoratore ha il diritto all'integrale risarcimento qualora sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro².

Tuttavia il danno non patrimoniale ha un ambito di applicazione ben più

¹ Cass. Civ., Sez. Lav., 06/08/2202, n. 11792. *nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda del datore di lavoro volta ad ottenere pronunce consequenziali alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di aumento - dal 40 al 56 % - del tasso di premio, adottato dall'Inail in dipendenza di un infortunio mortale in itinere, indennizzato dal medesimo istituto.*

² Cass. Sez. Lav. 16/06/2001, n. 8182.

nazionale dei **premi di assicurazione** contro gli infortuni sul lavoro e le

ampio del solo danno morale perché comprende altre fattispecie (si veda avanti).

Qualora il comportamento illecito posto in essere dal datore di lavoro o da un suo dipendente costituisca reato, il lavoratore potrà agire per richiedere una somma a titolo di riparazione per il cd. "*danno morale*".

Esso infatti, non determinando alcun pregiudizio economico, si identifica nell'ingiusto perturbamento delle condizioni d'animo del lavoratore danneggiato e nelle sofferenze morali e psichiche patite a causa dell'illecito.

Come già detto, la Corte Costituzionale con sentenza dell'11/07/2003 n. 233 ha ritenuto superata la tradizionale affermazione secondo cui il danno non patrimoniale si identificherebbe solo col danno morale soggettivo.

Per cui sia il danno morale soggettivo (*subito dalla vittima*) sia il danno biologico quale lesione dell'interesse garantito possono (ed anche il danno esistenziale, secondo una certa dottrina) essere ricompresi in quanto disposto dall'art. 2059 cod. civ..

L'art. 2059 cod. civ. si limita a statuire che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi determinati dalla legge, riportandosi agli artt. 89, 120 c.p.c.; nonché 185,187,189, 598 c.p. e 316, 546 c.p.p.. L'autorevole giurisprudenza della Cassazione "*... interpretando l'art. 2059 cod. civ. in senso conforme alle norme costituzionali ad esso sovraordinate comprende, nel danno non patrimoniale - che detta*

disposizione completa³ - oltre al danno morale soggettivo, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi non suscettibili di valutazione economica, senza che sia necessario che tale lesione configuri reato"⁴.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è quindi previsto per fattispecie tipiche anche se non circoscritte soltanto alle ipotesi di reato.

6. Il “danno esistenziale” considerato distinto dal danno biologico si riferisce al **disagio** sofferto dalla vittima di lesioni a seguito del fatto illecito.

Con “danno esistenziale” si ricomprerebbero quelle attività dannose di natura non patrimoniale ma non previste in altre categorie.

Il “danno esistenziale” quale nuova figura di danno emergerebbe dalla insufficienza del sistema cosiddetto bipolare. Esso presenta caratteri tipici connessi con le attività poste in essere dalla persona e tutela quelle attività compromesse. Trattasi di attività extraeconomiche anche non complesse oppure attività culturali e ricreative che hanno una forte valenza soggettiva e che risultino chiaramente compromesse.

³ Cass. Sez. III[^] Civ. 31/05/2003, n. 8828.

⁴ Cass. Sez. III[^] Civ. 27/04/2004, n. 7980 “... La negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, incidendo su di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, è risarcibile senza che la lesione configuri un'astratta fattispecie di reato, atteso che l'articolo 2059 del cod. civ. contempla oltre al danno morale soggettivo, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona”.

“... la tripartizione danno biologico, danno morale e danno patrimoniale non esaurisce l'ambito della possibile sfera risarcitoria, potendosi individuare un autonomo spazio per il danno non patrimoniale, inteso come danno esistenziale che si aggiunge al danno biologico in senso stretto, ove provato, ovvero costituisce da solo, l'ambito riparatorio, nel caso in cui a carico della vittima non sia ravvisabile l'insorgenza di una psicopatologia apprezzabile sotto il profilo clinico, ma solo una lesione della dignità personale: recentemente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale in caso di mancata concessione di ferie e riposi, distinguendo, da un lato, il danno biologico in senso stretto o danno alla salute, inteso come lesione all'integrità fisica o psichica, cioè una patologia oggettiva che si accerta secondo precisi parametri medico-legali, e, dall'altro il danno esistenziale inteso come “pregiudizio esistenziale che, senza ridursi al mero patema d'animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo”,, tale cioè da coprire tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana, quali gli impedimenti alla serenità familiare e al sereno svolgimento della propria vita lavorativa.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso che tale distinzione “non vale ad escludere il cd. danno esistenziale dall'ambito dei diritti inviolabili, poiché non è solo il bene alla salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell'art. 32, ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione costituzionale ai sensi dell'art. 2 e 29. Pertanto, tanto i

pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale, sicuramente di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile” (cfr. Cass. 03/07/2001 n. 909) ...” (tratto dalla citata sentenza del Tribunale di Trani del 05/07/2005, n. 1020).

Il “**danno esistenziale**” si distingue dal danno patrimoniale perché non riguarda il risarcimento economico di beni danneggiati o distrutti. Si distingue dal danno morale perché riguarda la compromissione di attività della vita quotidiana e non già il disagio psicologico subito dalla vittima in occasione dell’evento lesivo.

Può ritenersi fonte di danno esistenziale, ad esempio, la perdita di un congiunto.

Tale figura di danno può essere riferita alla violazione di quanto disposto dall’art. 2043 cod. civ. (responsabilità extracontrattuale).

La valutazione equitativa di questo danno dovrà tener conto della personalità del soggetto leso nonché delle alterazioni familiari, sociali e lavorative provocate dal fatto illecito.

Il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico comprende il turbamento dell’animo derivante da fatto illecito e quindi la sofferenza contingente e tutti i pregiudizi diversi ed ulteriori, conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente garantito.

“Il danno esistenziale ha la caratteristica di abbracciare quelle compromissioni dell’esistenza quotidiana che siano “naturalisticamente” accettabili e percepibili, traducendosi

in modificazioni peggiorative del normale svolgimento della vita lavorativa, familiare, culturale, di svago, laddove il danno morale è un pati interiore che prescinde da qualsiasi ricaduta sull’agire umano”⁵.

7. Riepilogando, questa estensiva interpretazione dell’art. 2059 cod. civ. include nel danno non patrimoniale:

- sia il danno morale soggettivo;
- sia il danno biologico in senso stretto (*lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psico-fisica della persona*);
- sia il danno derivante da altri interessi inerenti la persona (*definito danno esistenziale*).

In conclusione, l’interpretazione del danno non patrimoniale (*categoria comprensiva del danno biologico, del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti*) diffusasi in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 2052 cod. civ. può agevolmente applicarsi anche in tema di inadempimento contrattuale per la liquidazione dei danni conseguenti all’accertata responsabilità contrattuale del datore di lavoro⁶.

Antonio BELSITO

⁵ Sent. n. 119 del 20/04/2004 Tribunale di Pinerolo.

⁶ Cass. Sez. Lav. 26/05/2004 n. 10157.